

[redacted]/2018 V



La Corte d'Appello di Firenze,

prima sezione civile,
composta dai Signori

Alessandro Turco,
Giovanni Sgambati,
Isabella Mariani,
pronuncia il presente

Presidente,
Consigliere, rel., est.,
Consigliera,

decreto

nella causa iscritta al n. [redacted] del ruolo V dell'anno
2018, promossa, in sede d'impugnazione,

da

[redacted] con l'Avv. [redacted]

reclamante,

nei confronti di

[redacted], [redacted], [redacted], quali
[redacted], [redacted], [redacted], quali
unici figli ed eredi della defunta [redacted],

[redacted], [redacted], [redacted], con l'Avv. Fabrizio
Gioffredi di Prato,

convenuti in sede di reclamo,
oggetto:



2

impugnazione decreto di liquidazione compensi
ausiliario di giustizia.

○○○○○○○○○○

La Corte,

rilevato che:

◊ il Giudice Delegato alla successioni del Tribunale di Prato, con provvedimento del 21/2/2018, comunicato in data 24/2/2018, ha liquidato all'Avv. [REDACTED] i compensi per l'attività professionale da lei svolta quale curatrice dell'eredità giacente del signor [REDACTED] Alfonso, riconoscendole la somma di € 1.000,00, quale compenso, oltre 15% per spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge;

◊ l'avv. [REDACTED] si è opposta al provvedimento in questione, chiedendone la riforma con liquidazione di somma maggiore, evidenziando come l'importo riconosciuto fosse estremamente basso (e mortificante per la sua dignità professionale) e ciò in relazione sia all'impegnativa e complessa attività effettivamente svolta, sia ai parametri di determinazione del compenso che, in mancanza di espresse disposizioni di legge e per analogia, dovevano ritenersi applicabili al suo caso (a tal proposito ha indicato esemplificativamente le tariffe professionali dottori commercialisti, le tabelle dei compensi previsti per i curatori fallimentari...);



◊ gli eredi del [REDACTED], costituendosi in giudizio, si sono opposti, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo, oltre che la sua infondatezza nel merito;

◊ è risultato vano ogni tentativo di conciliazione delle parti svolto all'udienza camerale, all'esito della quale la Corte si è riservata la decisione;

ritenuto:

◊ che la presente opposizione, proposta secondo il rito camerale con il reclamo di cui all'art. 739 c.p.c., debba essere dichiarata inammissibile, poiché nel caso in cui si debba procedere a opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal giudice a favore dell'ausiliario di giustizia, il relativo procedimento è regolato ex art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ex art. 170 D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall'art.34, comma 17, lett. a), D.Lgs. n.150/2011;

◊ che l'invocata giurisprudenza di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, num. 5274 del 10/3/2006, riguarda il reclamo avverso i provvedimenti camerale adottati dal Giudice delle successioni in materia di eredità giacente, ma non certo il decreto di liquidazione delle spese (la pronuncia è, peraltro,



antecedente al citato D.Lgs. n.150/2011 che ha modificato l'art.170 D.P.R. n.115/2002);

◊ che le spese del presente giudizio di impugnazione debbano seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

◊ che ricorrono, a carico dell'appellante, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 del dpr n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 della legge n. 228/2012.

per questi motivi

la Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile,

rigetta,

perché inammissibile, il reclamo di cui trattasi;

condanna


la reclamante a rifondere alla controparte le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, per compenso, in complessivi € 500,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;

dichiara


che ricorrono, a carico della reclamante, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.


Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2018.

Il consigliere estensore



Il Presidente



Il Cancelliere

100/1000
100/1000
100/1000
